



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 33 DATA 19.12.2016

Oggetto: Modifica del Regolamento per la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 9-6-2014

L'anno duemilasedici il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 09.45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO` Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
4)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
5)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
6)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
7)	MAIORANA Anna	Consigliere	SI
8)	MARSIGLIA Fernando	Consigliere	SI
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	SI
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	NO

Totale presenti n. 10 assenti n 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Av. Rosa SANTORO con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Il **Sindaco, sig. Antonio Praticò** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il punto all'`o.d.g. ed illustra la seguente proposta.

Il Consigliere Comunale De Lorenzo Antonino consegna al Segretario Comunale una relazione affinché venga messa agli atti della Delibera e ne divenga parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Comunale De Paola Pietro prende la parola ed annuncia a nome del Gruppo Uniti Rilanciamo Praia il voto favorevole sulla proposta in discussione.

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta relativa a **“Modifica del Regolamento per la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 9-6-2014”**

Ravvisata la propria competenza

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti, che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

All'unanimità.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** integralmente l'allegata proposta per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante l'oggetto **“Modifica del Regolamento per la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 9-6-2014”**

Successivamente con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità.

DELIBERA

- 2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 del testo vigente, fatte salve le pubblicazioni di legge.



COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

PROPONENTE: **ASSESSORE Antonino De Lorenzo**

Oggetto: Modifiche al regolamento per la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/06/2014

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/06/2014 veniva istituito il regolamento per la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/06/2014;

Che a seguito dell'esperienza maturata nelle ultime tre stagioni turistiche, si è addivenuti alla considerazione di dover modificare il citato regolamento al fine di migliorare la conoscenza della ricettività extra alberghiera, agevolare la presentazione delle schede degli alloggiati che si ripetono periodicamente nonché garantire un monitoraggio puntuale dei turisti che alloggiano negli appartamenti ammobiliati;

Ritenuto dover attuare le modifiche meglio di seguito descritte;

Vista la legge 267/2000

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di modificare il regolamento per la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/06/2014, come di seguito indicato:

Art. 1 - Viene integrato dal secondo comma che così recita:

E' istituito l'albo degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, così come definiti dal successivo articolo 2. Tutti i proprietari/possessori/titolari di diritti reali che vogliono utilizzare gli immobili per le predette finalità devono iscriversi preventivamente al citato albo mediante istanza da presentare al Sindaco del Comune di Praia a Mare, contenente i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente;
- ubicazione dell'immobile (via, numero civico, piano e interno);
- mail e telefono del richiedente;

- numero delle camere (indicando per ciascuna di essa la destinazione e la superficie utile) e dei servizi igienici. Si precisa che gli immobili dovranno rispettare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale del 05/07/1975;
- numero posti macchina;
- presenza di servizi aggiuntivi (bagni per disabili, presenza di ascensori, wi-fi, ecc.)

con allegata visura e planimetria catastale aggiornata, ed ottenere, per ciascuna unità immobiliare, apposito numero di iscrizione. Allo stesso, modo qualora i dati sopra indicati dovessero variare bisognerà procedere a nuova preventiva comunicazione per la modifica degli stessi al citato albo. I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

Il Nuovo articolo 1 sarà così costituito:

Il presente regolamento mira a dare uniformità al settore della locazione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico come di seguito definiti la cui esplicitazione contrattuale è stata data dall'art. 1 comma 2 lett. C) della Legge del 9 dicembre 1998 n° 431.

E' istituito l'albo degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, così come definiti dal successivo articolo 2. Tutti i proprietari/possessori/titolari di diritti reali che vogliono utilizzare gli immobili per le predette finalità devono iscriversi preventivamente al citato albo mediante istanza da presentare al Sindaco del Comune di Praia a Mare, contenente i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente;
- ubicazione dell'immobile (via, numero civico, piano e interno);
- mail e telefono del richiedente;
- numero delle camere (indicando per ciascuna di essa la destinazione e la superficie utile) e dei servizi igienici. Si precisa che gli immobili dovranno rispettare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale del 05/07/1975;
- numero posti macchina;
- presenza di servizi aggiuntivi (bagni per disabili, presenza di ascensori, wi-fi, ecc.)

con allegata visura e planimetria catastale aggiornata, ed ottenere, per ciascuna unità immobiliare, apposito numero di iscrizione. Allo stesso, modo qualora i dati sopra indicati dovessero variare bisognerà procedere a nuova preventiva comunicazione per la modifica degli stessi al citato albo. I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

Art. 2 - viene eliminato quanto segue: "ai turisti", presente al primo comma - terzo rigo.

Il Nuovo articolo 2 sarà così costituito:

Si definiscono appartamenti ammobiliati per uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa;

Art. 3 - viene eliminato quanto segue: "che sarà rimessa in copia alla Locale Stazione Carabinieri di Praia a Mare e alla Questura di Cosenza", presente al primo comma - quinto, sesto e settimo rigo.

Il Nuovo articolo 3 sarà così costituito:

Chiunque conceda in uso gratuito o oneroso un appartamento ammobiliato per uso turistico ad una o più persone ovvero nuclei familiari, è obbligato, a compilare una scheda (Allegato n° 1) appositamente predisposta dai competenti uffici comunali e consegnarla al Comando del Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro e non oltre le 48 ore dall'arrivo degli alloggiati.

Parimenti, seguendo la procedura dettata dal Ministero dell'Interno, l'identità degli alloggiati deve essere comunicata, attraverso il portale "Alloggiati Web", alla Questura competente, come previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. 07/01/2013 e dalla nota prot. 559/D/002.12.f/2819 del 11/03/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - avente ad oggetto "Servizio Alloggiati Web. Gestione del servizio per proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e affittacamere";

La ricevuta di presentazione di questi ultimi dati; dovrà essere necessariamente allegata alla scheda di rilevamento degli alloggiati, indicata al primo comma del presente articolo, quale prova dell'avvenuto inoltro al Servizio "Alloggiati Web" della Polizia di Stato.

Nel caso in cui il locatario abbia, intenzione di ospitare una o più persone, dovrà compilare l'apposita scheda (Allegato n° 2) e trasmetterla al Comando della Polizia Locale entro e non oltre 24 dall'arrivo dello/degli stesso/i e adempiere alle modalità indicate al comma 2 e 3 del presente articolo.

Art. 5 - viene eliminato quanto segue:

- "le camere di mq. 9 possono essere derogate a due posti letto e quelle di mq. 14 a tre posti letto ove questo è ritenuto possibile dall'ufficiale sanitario", presente al primo comma - quarto, quinto e sesto rigo;
- "in deroga è ammessa l'ospitalità di un numero di persone pari a max al 30% del numero di posti letto dichiarati per un numero di giorni non superiore al 20% del periodo di locazione. Tale deroga non si applica a periodi di locazione inferiori ai 10 giorni", presente al secondo comma - settimo, ottavo, nono e decimo rigo;

Viene aggiunto alla fine del primo comma quanto segue: " a cui vanno aggiunti mq. 10 per ciascun posto letto aggiuntivo. I bambini inferiori ad anni 5 non sono inclusi nel calcolo dei posti letto disponibili."

Il Nuovo articolo 5 sarà così costituito:

Le abitazioni potranno ospitare un numero di 2 persone per ogni vano letto disponibile, oltre a tutti i necessari accessori. Il vano letto per essere considerato tale non potrà avere una superficie utile inferiore a 9 mq. per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a due letti a

cui vanno aggiunti mq. 10 per ciascun posto letto aggiuntivo. I bambini inferiori ad anni 5 non sono inclusi nel calcolo dei posti letto disponibili.

Un numero di persone eccedente a quello indicato sarà oggetto di sanzione e di evacuazione dell'immobile per violazione delle norme igieniche sanitarie.

Art. 8 - viene aggiunto il seguente terzo comma che così recita: "le sanzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo vengono applicate in solido tra loro tra colui che ha concesso in utilizzo l'immobile e il locatario. Nel caso in cui l'immobile concesso in locazione non sia stato preventivamente iscritto all'albo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 8.000,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Nel caso, invece, che non vengano comunicate le modifiche all'immobile, previste dal ridetto art. 1, comma 2, verrà applicata una sanzione da € 500,00 a euro 1.500,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Ciò fermo restando la responsabilità penale per l'eventuale violazione degli articoli 109 e 17 del T.U.L.P.S..

Il Nuovo articolo 8 sarà così costituito:

Per l'omessa o infedele o ritardata presentazione della scheda di cui all'art. 3, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,000. Nel caso in cui l'infrazione sia commessa da soggetto intermediario agente immobiliare, la sanzione per quest'ultimo è da € 1.000,00 a € 6.000,00 oltre alla segnalazione alla Guardia di Finanza.

Nel caso di inosservanza dei limiti previsti dall'art. 5 si provvederà allo sgombero delle unità immobiliari a mezzo di forza pubblica e verrà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,000, oltre le sanzioni previste al comma 1.

Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo vengono applicate in solido tra loro tra colui che ha concesso in utilizzo l'immobile e il locatario. Nel caso in cui l'immobile concesso in locazione non sia stato preventivamente iscritto all'albo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 8.000,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Nel caso, invece, che non vengano comunicate le modifiche all'immobile, previste dal ridetto art. 1, comma 2, verrà applicata una sanzione da € 500,00 a euro 1.500,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Ciò fermo restando la responsabilità penale per l'eventuale violazione degli articoli 109 e 17 del T.U.L.P.S.

Art. 9 - viene aggiunto il seguente terzo comma che così recita: "il locatario è obbligato a tenere affisso, in luogo visibile ed esposto all'interno dell'immobile registrato all'Albo degli appartamenti ammobiliati per uso turistico, una copia integrale del presente regolamento. La mancata o irregolare esposizione comporta una sanzione pecuniaria di € 500,00."

Il Nuovo articolo 9 sarà così costituito:

Il locatario è tenuto all'osservanza del regolamento di condominio, se esiste, ed in ogni caso delle norme del buon vivere civile;

Il locatario è obbligato ad effettuare la raccolta differenziata nel rispetto del calendario come da opuscolo informativo entrambi forniti a cura del proprietario. In mancanza sarà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.250,00.

Il locatario è obbligato a tenere affisso, in luogo visibile ed esposto all'interno dell'immobile registrato all'Albo degli appartamenti ammobiliati per uso turistico, una copia integrale del presente regolamento. La mancata o irregolare esposizione comporta una sanzione pecuniaria di € 500,00."

- Di modificare le schede approvate in precedenza con quelle allegate alla presente proposta;
- Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza a procedere.

L'Assessore Antonino De Lorenzo





COMUNE DI PRAIA A MARE (Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DEGLI APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento mira a dare uniformità al settore della locazione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico come di seguito definiti la cui esplicitazione contrattuale è stata data dall'art. 1 comma 2 lett. C) della Legge del 9 dicembre 1998 n° 431.

E' istituito l'albo degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, così come definiti dal successivo articolo 2. Tutti i proprietari/possessori/titolari di diritti reali che vogliono utilizzare gli immobili per le predette finalità devono iscriversi preventivamente al citato albo mediante istanza da presentare al Sindaco del Comune di Praia a Mare, contenente i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente;
- ubicazione dell'immobile (via, numero civico, piano e interno);
- mail e telefono del richiedente;
- numero delle camere (indicando per ciascuna di essa la destinazione e la superficie utile) e dei servizi igienici. Si precisa che gli immobili dovranno rispettare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale del 05/07/1975;
- numero posti macchina;
- presenza di servizi aggiuntivi (bagni per disabili, presenza di ascensori, wi-fi, ecc.)

con allegata visura e planimetria catastale aggiornata, ed ottenere, per ciascuna unità immobiliare, apposito numero di iscrizione. Allo stesso modo qualora i dati sopra indicati dovessero variare bisognerà procedere a nuova preventiva comunicazione per la modifica degli stessi al citato albo. I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

Art. 2

Definizione

Si definiscono appartamenti ammobiliati per uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

Art. 3

Gestione diretta Proprietario e/o Usufruttuario

Chiunque conceda in uso gratuito o oneroso un appartamento ammobiliato per uso turistico ad una o più persone ovvero nuclei familiari, è obbligato, a compilare una scheda (Allegato n° 1) appositamente predisposta dai competenti uffici comunali e consegnarla al Comando del Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro e non oltre le 48 ore dall'arrivo degli alloggiati.

Parimenti, seguendo la procedura dettata dal Ministero dell'Interno, l'identità degli alloggiati deve essere comunicata, attraverso il portale "Alloggiati Web", alla Questura competente, come previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. 07/01/2013 e dalla nota prot. 559/D/002.12.f/2819 del 11/03/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - avente ad oggetto "Servizio Alloggiati Web. Gestione del servizio per proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e affittacamere";

La ricevuta di presentazione di questi ultimi dati; dovrà essere necessariamente allegata alla scheda di rilevamento degli alloggiati, indicata al primo comma del presente articolo, quale prova dell'avvenuto inoltro al Servizio "Alloggiati Web" della Polizia di Stato.

Nel caso in cui il locatario abbia, intenzione di ospitare una o più persone, dovrà compilare l'apposita scheda (Allegato n° 2) e trasmetterla al Comando della Polizia Locale entro e non oltre 24 dall'arrivo dello/degli stesso/i e adempiere alle modalità indicate al comma 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4

Gestione tramite agenzia immobiliare o intermediario specializzato

Gli adempimenti previsti dall'Art. 3 del presente regolamento si applicano anche nel caso in cui la locazione o concessione in uso/comodato o a titolo gratuito avvenga tramite intermediario/agenzia immobiliare.

Art. 5

Capacità ricettiva

Le abitazioni potranno ospitare un numero di 2 persone per ogni vano letto disponibile, oltre a tutti i necessari accessori. Il vano letto per essere considerato tale non potrà avere una superficie utile inferiore a 9 mq. per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a due letti a cui vanno aggiunti mq. 10 per ciascun posto letto aggiuntivo. I bambini inferiori ad anni 5 non sono inclusi nel calcolo dei posti letto disponibili.

Un numero di persone eccedente a quello indicato sarà oggetto di sanzione e di evacuazione dell'immobile per violazione delle norme igieniche sanitarie.

Art. 6

Destinazione d'uso degli immobili interessati

L'utilizzo delle abitazioni concesse in locazione turistica non comporta la modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 7

Divieti

È vietata la concessione in uso e/o affitto e/o locazione dei vani terranei aventi le caratteristiche di magazzini, depositi, garages ecc. momentaneamente e precariamente adibiti ad abitazioni. Le unità abitative site ai pianterreni non potranno essere concesse in uso per abitazione a meno che non abbiano una cantina sottostante ovvero il calpestio sopraelevato di 60 cm. dal piano stradale o dal terreno circostante.

Nessun locale che in tutto o in parte della sua altezza sia dentro terra può essere adibito ad abitazione.

Non potranno essere adibite ad abitazioni le unità immobiliari sprovviste di servizi igienici autonomi e perfettamente funzionanti.

Art. 8

Sanzioni

Per l'omessa o infedele o ritardata presentazione della scheda di cui all'art. 3, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,000. Nel caso in cui l'infrazione sia commessa da soggetto intermediario agente immobiliare, la sanzione per quest'ultimo è da € 1.000,00 a € 6.000,00 oltre alla segnalazione alla Guardia di Finanza.

Nel caso di inosservanza dei limiti previsti dall'art. 5 si provvederà allo sgombero delle unità immobiliari a mezzo di forza pubblica e verrà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,000, oltre le sanzioni previste al comma 1.

Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo vengono applicate in solido tra loro tra colui che ha concesso in utilizzo l'immobile e il locatario. Nel caso in cui l'immobile concesso in locazione non sia stato preventivamente iscritto all'albo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 8.000,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Nel caso, invece, che non vengano comunicate le modifiche all'immobile, previste dal ridetto art. 1, comma 2, verrà applicata una sanzione da € 500,00 a euro 1.500,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Ciò fermo restando la responsabilità penale per l'eventuale violazione degli articoli 109 e 17 del T.U.L.P.S..

Art. 9

Obblighi del Locatario

Il locatario è tenuto all'osservanza del regolamento di condominio, se esiste, ed in ogni caso delle norme del buon vivere civile;

Il locatario è obbligato ad effettuare la raccolta differenziata nel rispetto del calendario come da opuscolo informativo entrambi forniti a cura del proprietario. In mancanza sarà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.250,00.

Il locatario è obbligato a tenere affisso, in luogo visibile ed esposto all'interno dell'immobile registrato all'Albo degli appartamenti ammobiliati per uso turistico, una copia integrale del

presente regolamento. La mancata o irregolare esposizione comporta una sanzione pecuniaria di € 500,00.

Art. 10

Istituzione banca dati comunale

I dati comunicati secondo quanto indicato dall'art. 3 vengono conservati presso il comando di Polizia Locale costituendo, per finalità statistiche e conoscitive, la banca dati comunale degli alloggiati negli appartamenti ammobiliati per uso turistico.

Tali dati saranno trattati secondo il d.lgs. 196/2003.



COMUNE DI PRAIA A MARE
(Provincia di Cosenza)

ALLEGATO 1

SCHEDA RILEVAMENTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI
Delibera Consiglio Comunale n° _____ del _____

INTERMEDIARIO(AGENZIA IMMOBILIARE E/O TOUR OPERATOR)/IMPRESA DI COSTRUZIONI

NOME _____ COGNOME _____ TITOLARE/LEGALE _____ RAPPRESENTANTE _____
INDIRIZZO _____ COD.FISC./P.I. _____
N° _____ DOC. RICONOSCIMENTO CELL. _____ E-MAIL _____
Titolo di disponibilità dell'immobile: _____

PROPRIETARIO E/O POSSESSORE PRIVATO

COGNOME _____ NOME _____ Nato/a _____ il _____ C.F. _____
DOMICILIO _____ VIA _____ N° _____ DOC. RICONOSCIMENTO _____
TEL.FISSO _____ CELL. _____ E- _____
MAIL _____
Titolo di disponibilità dell'immobile _____

LOCATARIO

COGNOME _____ NOME _____ Nato/a _____ il _____ C.F. _____
CITTADINANZA _____ DOMICILIO _____ VIA _____ N° _____ DOC. _____
RICONOSCIMENTO _____ AUTO TIPO _____ TARGA _____ TEL.FISSO _____
CELL. _____ E-MAIL _____

DATA DI ARRIVO _____ DATA DI PARTENZA _____

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AAUT: _____

NUMERO OCCUPANTI L'IMMOBILE: _____

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI OCCUPANTI L'IMMOBILE

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
CITTADINANZA _____
DOC. RICONOSCIMENTO N° _____ (che si allega)
AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ CELL. N° _____

Relazione di parentela con il locatario

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
CITTADINANZA _____
DOC. RICONOSCIMENTO N° _____ (che si allega)
AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ CELL. N° _____

Relazione di parentela con il locatario

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
CITTADINANZA _____
DOC. RICONOSCIMENTO N° _____ (che si allega)
AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ CELL. N° _____

Relazione di parentela con il locatario

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
CITTADINANZA _____
DOC. RICONOSCIMENTO N° _____ (che si allega)
AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ CELL. N° _____

Relazione di parentela con il locatario

Si autorizza il trattamento dei dati secondo l'informativa esposta presso gli uffici comunali e del Comando della Polizia locale ai sensi del Dlgs n° 196/2003

Firma del Concedente

Firma del locatario



COMUNE DI PRAIA A MARE (Provincia di Cosenza)

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DEGLI APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento mira a dare uniformità al settore della locazione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico come di seguito definiti la cui esplicitazione contrattuale è stata data dall'art. 1 comma 2 lett. C) della Legge del 9 dicembre 1998 n° 431.

E' istituito l'albo degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, così come definiti dal successivo articolo 2. Tutti i proprietari/possessori/titolari di diritti reali che vogliono utilizzare gli immobili per le predette finalità devono iscriversi preventivamente al citato albo mediante istanza da presentare al Sindaco del Comune di Praia a Mare, contenente i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente;
- ubicazione dell'immobile (via, numero civico, piano e interno);
- mail e telefono del richiedente;
- numero delle camere (indicando per ciascuna di essa la destinazione e la superficie utile) e dei servizi igienici. Si precisa che gli immobili dovranno rispettare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale del 05/07/1975;
- numero posti macchina;
- presenza di servizi aggiuntivi (bagni per disabili, presenza di ascensori, wi-fi, ecc.)

con allegata visura e planimetria catastale aggiornata, ed ottenere, per ciascuna unità immobiliare, apposito numero di iscrizione. Allo stesso modo qualora i dati sopra indicati dovessero variare bisognerà procedere a nuova preventiva comunicazione per la modifica degli stessi al citato albo. I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

Art. 2

Definizione

Si definiscono appartamenti ammobiliati per uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

Art. 3

Gestione diretta Proprietario e/o Usufruttuario

Chiunque conceda in uso gratuito o oneroso un appartamento ammobiliato per uso turistico ad una o più persone ovvero nuclei familiari, è obbligato, a compilare una scheda (Allegato n° 1) appositamente predisposta dai competenti uffici comunali e consegnarla al Comando del Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro e non oltre le 48 ore dall'arrivo degli alloggiati.

Parimenti, seguendo la procedura dettata dal Ministero dell'Interno, l'identità degli alloggiati deve essere comunicata, attraverso il portale "Alloggiati Web", alla Questura competente, come previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. 07/01/2013 e dalla nota prot. 559/D/002.12.f/2819 del 11/03/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - avente ad oggetto "Servizio Alloggiati Web. Gestione del servizio per proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e affittacamere";

La ricevuta di presentazione di questi ultimi dati; dovrà essere necessariamente allegata alla scheda di rilevamento degli alloggiati, indicata al primo comma del presente articolo, quale prova dell'avvenuto inoltro al Servizio "Alloggiati Web" della Polizia di Stato.

Nel caso in cui il locatario abbia, intenzione di ospitare una o più persone, dovrà compilare l'apposita scheda (Allegato n° 2) e trasmetterla al Comando della Polizia Locale entro e non oltre 24 dall'arrivo dello/degli stesso/i e adempiere alle modalità indicate al comma 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4

Gestione tramite agenzia immobiliare o intermediario specializzato

Gli adempimenti previsti dall'Art. 3 del presente regolamento si applicano anche nel caso in cui la locazione o concessione in uso/comodato o a titolo gratuito avvenga tramite intermediario/agenzia immobiliare.

Art. 5

Capacità ricettiva

Le abitazioni potranno ospitare un numero di 2 persone per ogni vano letto disponibile, oltre a tutti i necessari accessori. Il vano letto per essere considerato tale non potrà avere una superficie utile inferiore a 9 mq. per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a due letti a cui vanno aggiunti mq. 10 per ciascun posto letto aggiuntivo. I bambini inferiori ad anni 5 non sono inclusi nel calcolo dei posti letto disponibili.

Un numero di persone eccedente a quello indicato sarà oggetto di sanzione e di evacuazione dell'immobile per violazione delle norme igieniche sanitarie.

Art. 6

Destinazione d'uso degli immobili interessati

L'utilizzo delle abitazioni concesse in locazione turistica non comporta la modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 7

Divieti

È vietata la concessione in uso e/o affitto e/o locazione dei vani terranei aventi le caratteristiche di magazzini, depositi, garages ecc. momentaneamente e precariamente adibiti ad abitazioni. Le unità abitative site ai pianterreni non potranno essere concesse in uso per abitazione a meno che non abbiano una cantina sottostante ovvero il calpestio sopraelevato di 60 cm. dal piano stradale o dal terreno circostante.

Nessun locale che in tutto o in parte della sua altezza sia dentro terra, può essere adibito ad abitazione.

Non potranno essere adibite ad abitazioni le unità immobiliari sprovviste di servizi igienici autonomi e perfettamente funzionanti.

Art. 8

Sanzioni

Per l'omessa o infedele o ritardata presentazione della scheda di cui all'art. 3, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,000. Nel caso in cui l'infrazione sia commessa da soggetto intermediario agente immobiliare, la sanzione per quest'ultimo è da € 1.000,00 a € 6.000,00 oltre alla segnalazione alla Guardia di Finanza.

Nel caso di inosservanza dei limiti previsti dall'art. 5 si provvederà allo sgombero delle unità immobiliari a mezzo di forza pubblica e verrà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,000, oltre le sanzioni previste al comma 1. Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo vengono applicate in solido tra loro tra colui che ha concesso in utilizzo l'immobile e il locatario. Nel caso in cui l'immobile concesso in locazione non sia stato preventivamente iscritto all'albo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 8.000,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Nel caso, invece, che non vengano comunicate le modifiche all'immobile, previste dal ridetto art. 1, comma 2, verrà applicata una sanzione da € 500,00 a euro 1.500,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Ciò fermo restando la responsabilità penale per l'eventuale violazione degli articoli 109 e 17 del T.U.L.P.S..

Art. 9

Obblighi del Locatario

Il locatario è tenuto all'osservanza del regolamento di condominio, se esiste, ed in ogni caso delle norme del buon vivere civile;

Il locatario è obbligato ad effettuare la raccolta differenziata nel rispetto del calendario come da opuscolo informativo entrambi forniti a cura del proprietario. In mancanza sarà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.250,00.

Art. 10

Istituzione banca dati comunale



SCHEDA OSPITI

DATI IMMOBILE

SCHEDA N° _____ PROT. N° _____ DEL _____
 DATA DI ARRIVO _____ DATA DI PARTENZA _____ CORPO POLIZIA LOCALE

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI OCCUPANTI DELL'IMMOBILE

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
 Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
 RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
 CITTADINANZA _____
 DOC. RICONOSCIMENTO N° _____
 AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ (che si allega)
 CELL. N° _____

Relazione di parentela con il locatario

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
 Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
 RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
 CITTADINANZA _____
 DOC. RICONOSCIMENTO N° _____
 AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ (che si allega)
 CELL. N° _____

Relazione di parentela con il locatario

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
 Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
 RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
 CITTADINANZA _____
 DOC. RICONOSCIMENTO N° _____
 AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ (che si allega)
 CELL. N° _____

Relazione di parentela con il locatario

COGNOME _____ NOME _____ NUBILE CELIBE
 Nato/a _____ il _____ COD. FISC. _____
 RESIDENTE IN: CITTA: _____ CAP _____ VIA _____ N° _____
 CITTADINANZA _____
 DOC. RICONOSCIMENTO N° _____
 AUTO TIPO _____ TARGA _____ TELEFONO FISSO _____ (che si allega)
 CELL. N° _____

Si autorizza il trattamento dei dati secondo l'informativa esposta presso gli uffici comunali e del Comando della Polizia locale ai sensi del Dlgs n° 196/2003

Firma del Concedente

Firma del locatario



COMUNE DI PRAIA A MARE (Provincia di Cosenza)

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DEGLI APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento mira a dare uniformità al settore della locazione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico come di seguito definiti la cui esplicitazione contrattuale è stata data dall'art. 1 comma 2 lett. C) della Legge del 9 dicembre 1998 n° 431.

E' istituito l'albo degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, così come definiti dal successivo articolo 2. Tutti i proprietari/possessori/titolari di diritti reali che vogliono utilizzare gli immobili per le predette finalità devono iscriversi preventivamente al citato albo mediante istanza da presentare al Sindaco del Comune di Praia a Mare, contenente i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente;
- ubicazione dell'immobile (via, numero civico, piano e interno);
- mail e telefono del richiedente;
- numero delle camere (indicando per ciascuna di essa la destinazione e la superficie utile) e dei servizi igienici. Si precisa che gli immobili dovranno rispettare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale del 05/07/1975;
- numero posti macchina;
- presenza di servizi aggiuntivi (bagni per disabili, presenza di ascensori, wi-fi, ecc.)

con allegata visura e planimetria catastale aggiornata, ed ottenere, per ciascuna unità immobiliare, apposito numero di iscrizione. Allo stesso, modo qualora i dati sopra indicati dovessero variare bisognerà procedere a nuova preventiva comunicazione per la modifica degli stessi al citato albo. I contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente regolamento.

Art. 2

Definizione

Si definiscono appartamenti ammobiliati per uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate ad essere concesse in locazione nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

Art. 3

Gestione diretta Proprietario e/o Usufruttuario

Chiunque conceda in uso gratuito o oneroso un appartamento ammobiliato per uso turistico ad una o più persone ovvero nuclei familiari, è obbligato, a compilare una scheda (Allegato n° 1) appositamente predisposta dai competenti uffici comunali e consegnarla al Comando del Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, entro e non oltre le 48 ore dall'arrivo degli alloggiati. Parimenti, seguendo la procedura dettata dal Ministero dell'Interno, l'identità degli alloggiati deve essere comunicata, attraverso il portale "Alloggiati Web", alla Questura competente, come previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. 07/01/2013 e dalla nota prot. 559/D/002.12.f/2819 del 11/03/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - avente ad oggetto "Servizio Alloggiati Web. Gestione del servizio per proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e affittacamere";

La ricevuta di presentazione di questi ultimi dati; dovrà essere necessariamente allegata alla scheda di rilevamento degli alloggiati, indicata al primo comma del presente articolo, quale prova dell'avvenuto inoltro al Servizio "Alloggiati Web" della Polizia di Stato.

Nei casi in cui il locatario abbia, intenzione di ospitare una o più persone, dovrà compilare l'apposita scheda (Allegato n° 2) e trasmetterla al Comando della Polizia Locale entro e non oltre 24 dall'arrivo dello/degli stesso/i e adempiere alle modalità indicate al comma 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4

Gestione tramite agenzia immobiliare o intermediario specializzato

Gli adempimenti previsti dall'Art. 3 del presente regolamento si applicano anche nel caso in cui la locazione o concessione in uso/comodato o a titolo gratuito avvenga tramite intermediario/agenzia immobiliare.

Art. 5

Capacità ricettiva

Le abitazioni potranno ospitare un numero di 2 persone per ogni vano letto disponibile, oltre a tutti i necessari accessori. Il vano letto per essere considerato tale non potrà avere una superficie utile inferiore a 9 mq. per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a due letti a cui vanno aggiunti mq. 10 per ciascun posto letto aggiuntivo. I bambini inferiori ad anni 5 non sono inclusi nel calcolo dei posti letto disponibili.

Un numero di persone eccedente a quello indicato sarà oggetto di sanzione e di evacuazione dell'immobile per violazione delle norme igieniche sanitarie.

Art. 6

Destinazione d'uso degli immobili interessati

L'utilizzo delle abitazioni concesse in locazione turistica non comporta la modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 7

Divieti

È vietata la concessione in uso e/o affitto e/o locazione dei vani terranei aventi le caratteristiche di magazzini, depositi, garages ecc. momentaneamente e precariamente adibiti ad abitazioni. Le unità abitative site ai pianterreni non potranno essere concesse in uso per abitazione a meno che non abbiano una cantina sottostante ovvero il calpestio sopraelevato di 60 cm. dal piano stradale o dal terreno circostante.

Nessun locale che in tutto o in parte della sua altezza sia dentro terra può essere adibito ad abitazione.

Non potranno essere adibite ad abitazioni le unità immobiliari sprovviste di servizi igienici autonomi e perfettamente funzionanti.

Art. 8

Sanzioni

Per l'omessa o infedele o ritardata presentazione della scheda di cui all'art. 3, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,000. Nel caso in cui l'infrazione sia commessa da soggetto intermediario agente immobiliare, la sanzione per quest'ultimo è da € 1.000,00 a € 6.000,00 oltre alla segnalazione alla Guardia di Finanza. Nel caso di inosservanza dei limiti previsti dall'art. 5 si provvederà allo sgombero delle unità immobiliari a mezzo di forza pubblica e verrà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250.000, oltre le sanzioni previste al comma 1.

Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo vengono applicate in solido tra loro tra colui che ha concesso in utilizzo l'immobile e il locatario. Nel caso in cui l'immobile concesso in locazione non sia stato preventivamente iscritto all'albo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 8.000,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Nel caso, invece, che non vengano comunicate le modifiche all'immobile, previste dal ridetto art. 1, comma 2, verrà applicata una sanzione da € 500,00 a euro 1.500,00 a carico del soggetto che ha concesso in utilizzo l'immobile. Ciò fermo restando la responsabilità penale per l'eventuale violazione degli articoli 109 e 17 del T.U.L.P.S..

Art. 9

Obblighi del Locatario

Il locatario è tenuto all'osservanza del regolamento di condominio, se esiste, ed in ogni caso delle norme del buon vivere civile;

Il locatario è obbligato ad effettuare la raccolta differenziata nel rispetto del calendario come da opuscolo informativo entrambi forniti a cura del proprietario. In mancanza sarà applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.250,00.

Art. 10

Istituzione banca dati comunale

I dati comunicati secondo quanto indicato dall'art. 3 vengono conservati presso il comando di Polizia Locale costituendo, per finalità statistiche e conoscitive, la banca dati comunale degli alloggiati negli appartamenti ammobiliati per uso turistico.

Tali dati saranno trattati secondo il d.lgs. 196/2003.

L'Amministrazione Comunale, mostrando grande sensibilità allo sviluppo turistico, mette mano nuovamente al regolamento degli appartamenti ammobiliati per uso turistico e lo fa a circa due anni e mezzo di distanza dall'entrata in vigore del regolamento precedente. Praia a Mare è uno dei pochi comuni del Sud Italia ad aver riconosciuto la categoria ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico adeguando le regolamentazioni comunali a quelle dei comuni turisticamente più avanzati ma, la modifica che si propone oggi, evidenzia come la tematica in questione è stata seguita costantemente dall'Amministrazione Comunale e dal Comando della Polizia Locale e proprio con un lavoro congiunto si è arrivati ad elaborare una metodologia nuova e più snella per la registrazione e il controllo dei flussi turistici presenti nel comparto extralberghiero locale. Ricordo che siamo in presenza dei flussi turistici più consistenti della nostra cittadina, una vera e propria ricchezza per il nostro paese che, soprattutto nel mese di agosto, va gestita al meglio e ponendo la pubblica sicurezza al primo posto. Inoltre le ultime tendenze del settore turistico evidenziano come l'appartamento per la vacanza venga scelto sempre più spesso e che solo un'offerta catalogata e qualitativamente adeguata potrà risultare vincente sul mercato. Anche i turisti stranieri, che rappresentano un fattore concreto di destagionalizzazione, iniziano a preferire forme ricettive diverse da quelle alberghiere con un risultato positivo per l'offerta turistica che consuma il matching tra domanda e offerta on line, in un luogo virtuale in cui le caratteristiche del patrimonio immobiliare offerto prendono vita e forma con foto, recensioni e rapporti che influenzano non solo il singolo appartamento offerto il locazione ma influenza il buon nome di un intero paese.

Pertanto al fine di conferire uno strumento migliorato rispetto a quello approvato nel 2014, si è pensato, prima di tutto, di snellire i dati da fornire in sede di presentazione delle schede al Comando di Polizia Locale attraverso la suddivisione delle procedure di acquisizione dei dati. Pertanto chiunque abbia un immobile da locare a finalità turistica dovrà iscrivere lo stesso dell'Albo degli appartamenti ammobiliati per uso turistico tenuto presso il Comando di Polizia Locale, ad ogni immobile sarà assegnato un numero di iscrizione che, nel momento in cui si sostanzierà la locazione sarà riportato sulla nuova scheda. In tal modo da un lato il comune inizierà ad avere una concreta contezza quali-quantitativa della ricettività degli AAUT e dall'altro il dichiarante non dovrà più compilare un'intera sezione della scheda che viene sostituita dal numero di iscrizione. Le nuove schede, dovranno essere stampate in fronte-retro: una parte è riservata alla compilazione dei dati degli alloggiati e l'altra alla stampa, in forma integrale, del regolamento che andremo ad approvare, in tal modo sia il locatore che il locatario avranno contezza delle regole da rispettare e delle sanzioni di cui potrebbero essere passibili. Un'altra grande innovazione è stata apportata, grazie ad un'analisi congiunta condotta con il Sindaco, che mira a responsabilizzare il locatario: con l'entrata in vigore del nuovo regolamento la responsabilità della mancata registrazione degli alloggiati sarà solidale tra locatore e locatario. Tale meccanismo, secondo le nostre previsioni, avrà un effetto positivo in quanto saranno anche i locatari a pretendere la registrazione con benefici effetti sui dati che, sia l'Amministrazione che la Questura, potranno ricevere con un evidente miglioramento della sicurezza. Il locatore avrà

l'obbligo di esporre in luogo ben visibile e in ogni appartamento una copia integrale del regolamento delle locazioni in modo tale da dare la possibilità al locatario di essere a conoscenza delle procedure regolari da seguire per non essere passibile di verbale. Sempre l'esperienza maturata negli anni ha evidenziato come il nostro comune, nel mese di agosto, sia invaso ospiti di ospiti che, in molti casi, non portano nulla alla nostra economia se non un appesantimento dei consumi, una maggiore produzione di rifiuti e non mettono in condizione i nostri operatori turistici di svolgere un buon servizio e un'adeguata accoglienza per il sovraffollamento improduttivo che ne deriva. A tal fine sono stati fissati, secondo i dettami normativi in materia urbanistica, il numero massimo di posti letto per ogni appartamento che prevedono 9 mq per la camera singola, 14 mq per la doppia e un aumento di 10 mq per ospite dalla tripla in poi. Le schede non saranno più inviate alla locale stazione dei Carabinieri in quanto, da quanto rilevato, è più che sufficiente l'invio dei dati alla Questura tramite il sistema Alloggiati Web e, in ogni caso, la stretta collaborazione della nostra Polizia Locale con il Comando dei Carabinieri è tale che le informazioni possono essere trasferite, all'occorrenza, in tempo reale.


Con tale strumento l'Amministrazione Comunale mette in condizione tutti di poter svolgere un buon lavoro, La polizia locale ha uno strumento più snello per le verifiche, l'Ufficio Tecnico avrà la possibilità di organizzare l'erogazione dei servizi(es. raccolta differenziata, ecc.) in funzione della ricettività extralberghiera rilevata con l'istituzione dell'Albo, l'Amministrazione, grazie al buon utilizzo della banca dati potrà aggiustare il tiro del proprio operato in funzione dei gusti e delle preferenze dei turisti e dei locatori il tutto in un circolo virtuoso in cui la qualità dell'offerta e la sicurezza del cittadino vengono messi al primo posto.

Grazie al Lavoro svolto da questa Amministrazione ritengo che Praia a Mare sia, allo stato attuale, su un vero e proprio trampolino di lancio che può portarla ai vertici delle località turistiche nazionali e internazionali, il conseguimento di tanti ricuocimenti internazionali e della Bandiera Blu, in particolare, hanno alzato l'asticella dell'agire sia dell'Amministrazione che di tutti gli operatori: oggi non si può più sbagliare. Abbiamo un'occasione unica, quella che abbiamo sempre desiderato, quella che tanti hanno decantato in diversi consessi ma che solo noi siamo riusciti a rendere concreta, quella che consentirà ai nostri giovani di creare il proprio futuro in un paese turistico che, finalmente, come da un anno a questa parte, è in grado di attrarre flussi di turisti e visitatori anche in periodi di bassa stagione e, addirittura, come si sta verificando proprio in questi giorni con il Christmas Village, nei periodi invernali.

Non credo ci sia stato un momento così favorevole nella storia del nostro Paese, non credo che ci sia nessuno che non voglia la crescita turistica di Praia a Mare, non credo che non abbiamo le capacità di posizionarci come leader nel settore turistico nazionale e internazionale, così come non credo che vi sia un solo proprietario di un AAUT che voglia che il proprio immobile non sia dato in locazione a persone perbene che scelgono Praia a Mare per trascorrere i propri momenti di relax.

Con questo nuovo regolamento abbiamo la possibilità di continuare un cammino iniziato nel 2014 insieme all'Assessore Esposito e che oggi si perfeziona ulteriormente fermi restando i validi presupposti esposti proprio nella relazione dell'Assessore Esposito CC del 09/06/2014.

Per tutti i motivi sopra esposti Vi chiedo di approvare la presente proposta.

La fede


Oggetto: Modifiche al regolamento per la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 9.06.2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Praia a Mare, 15.12.2016

**Il Responsabile P.L.
(Dott. Antonio IZZO)**



PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA


Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole contrario

Praia a Mare, 15.12.2016

**Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
(Rag. Sergio ESPOSITO)**



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 19.12.2016

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

F.to (Antonio Praticò)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Rosa SANTORO)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Praia a Mare addì 22.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Rosa SANTORO

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 22-12-2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 06-01-2017

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X - Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatte salve le pubblicazioni di legge.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2016 al 06-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Av. Rosa SANTORO)